

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di ADRIAFER S.r.l. con Socio Unico

- Parte Generale -

DEFINIZIONI.....	4
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 – Cenni generali	8
1.2. Le sanzioni applicabili ex D.Lgs. n. 231/2001	12
1.2.1. Le sanzioni pecuniarie	12
1.2.2. Le sanzioni interdittive	13
1.2.3. La confisca	15
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ADRIAFER S.R.L.	16
2.1. Breve descrizione di Adriafer S.r.l.	16
2.2. Le Linee Guida applicate.....	18
2.3. L'adozione del Modello e i suoi Destinatari.....	20
2.4. I principi generali del Modello	21
2.5. La mappatura dei rischi.....	22
2.5.1. L'analisi dei rischi	23
2.5.2. La definizione di “rischio accettabile”	25
2.5.3. La mappa delle aree aziendali a rischio.....	25
2.5.4. Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo.....	26
2.6. Rilevazione e mappatura dei rischi.....	27
2.6.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	27
2.6.2. Reati Societari.....	28

2.6.3.	Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	28
2.6.4.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	28
2.6.5.	Reati Ambientali.....	29
2.6.6	Reati Tributari	29
2.6.7.	Altri Reati.....	29
2.6.8.	<i>Whistleblowing</i> e Aggiornamento del Modello	29
2.6.9.	Misure integrative per la prevenzione della corruzione	30
2.6.10	Ulteriori attività analizzate	30
2.7.	Valori e principi di comportamento	30
2.7.1.	Codice Etico	30
2.7.2.	<i>Policy</i> e Procedure	31
2.7.3.	Procedure sulla gestione delle risorse finanziarie	31
2.8.	Sistema organizzativo, ruoli e poteri.....	31
2.8.1.	Definizione dei ruoli	32
2.8.2.	Sistema delle mansioni e delle procure	32
2.9.	Assetto organizzativo	33
2.10.	Sistema di controllo interno.....	36
3.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
3.1.	Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	38
3.2.	Competenze e Cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione	38
3.3.	Funzioni e poteri	40
3.4.	Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza	43
3.4.1.	<i>Reporting</i> nei confronti degli organi societari.....	43
3.4.2.	Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.....	43
3.5.	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	45
3.6.	Verifiche periodiche	47
3.7.	Sistema delle deleghe.....	48
3.8.	Conservazione delle informazioni	48
4.	LA DIFFUSIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO	48
4.1.	Piano di comunicazione	48
4.1.1.	Comunicazione ai componenti degli Organi Sociali	48
4.1.2.	Comunicazione ai Dirigenti e ai Responsabili di Unità	49

4.1.3.	Comunicazione a tutti gli altri Dipendenti.....	49
4.1.4.	Comunicazione a terzi	49
4.1.5	Formazione del personale	50
4.1.6.	Formazione dei Consulenti e dei Partners	51
4.2.	Formazione e comunicazione elettronica	51

DEFINIZIONI

Nel presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (“**Modello**”) ex Decreto Legislativo n. 231/2001 (“**Decreto**” o “**Decreto 231**”), adottato da Adriafer S.r.l. (di seguito anche la “**Società**”), i seguenti termini ed espressioni hanno il significato indicato in corrispondenza di ciascuno di essi:

- “Amministratore Delegato**..... è l’amministratore delegato della Società.
- "ANAC"**..... è l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
- "ANSFISA"**..... è l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali.
- "AEO"**..... è l’Operatore Economico Autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- "Appendici"**..... sono le appendici contenute nella Parte Speciale, ognuna delle quali riferita ad una tipologia specifica di Reati Presupposto.
- "ART"**..... è l’Autorità di Regolazione Trasporti.
- "Attività"**..... è l’insieme delle attività svolte dalla Società.
- "Codice Etico"**è il codice etico della Società.
- “Consiglio di Amministrazione”**..è il consiglio di amministrazione della Società.
- "Consulenti"**..... sono coloro che collaborano con, e agiscono in nome e/o per conto di, la Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale, per l’erogazione dei servizi e di attività di supporto.
- "Decreto" o “Decreto 231”** è il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modifiche e integrazioni.
- "Destinatari"**..... sono i destinatari del Modello, tra cui principalmente i membri degli organi sociali della Società, i Dipendenti, i Consulenti e i Partners.
- "Dipendenti"**..... sono i dipendenti di Adriafer S.r.l., compresa la dirigenza.
- “Direttore Generale”** è il direttore generale della Società.

- "Email ODV"** è l'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza:
organismodivigilanza@adriafer.com.
- "Funzione Aziendale"** è la funzione aziendale coinvolta nelle Attività Sensibili.
- "Legge"** ha il significato di qualunque legge, regolamento, decreto, direttiva, ordine, ordinanza, uso o provvedimento, sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, locale, straniero, internazionale o comunitario.
- "Linee Guida 231"** sono le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231 approvate da Confindustria.
- "Linee Guida ANAC"** sono le Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, approvate dall'ANAC con delibere n. 1134 dell'8 novembre 2017 e n. 294 del 13 aprile 2021.
- "Modello"** è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i Reati Presupposto così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto 231.
- "Misure"** sono le Misure integrative per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 2-*bis*, l. 190/2012).
- "Organigramma"** è il documento che illustra i ruoli e la collocazione gerarchica delle Funzioni Aziendali e dei singoli esponenti delle stesse.
- "Organismo di Vigilanza"** è l'organo di vigilanza nominato in Società ai sensi dell'articolo 6 del Decreto e del Modello, preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'attuazione e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.
- "PA" o "P.A."** è la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari, i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- "Parte Generale"** è la Parte Generale del presente Modello.
- "Parte Speciale"** è la Parte Speciale del presente Modello.

- "Partners"**..... sono le controparti contrattuali della Società, quali ad esempio le società commerciali o di servizi, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Adriafer S.r.l. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (collaborazione anche occasionale, società, associazione temporanea d'impresa, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- "PNA"**..... è il Piano Nazionale Anticorruzione.
- "Principi di Comportamento"**.... sono i valori applicati in Società e le regole di comportamento, contenute nel Codice Etico, nei regolamenti e nelle procedure aziendali o in altra documentazione sociale diffusa tra i Destinatari, cui gli stessi devono attenersi con riferimento alle attività di cui al presente Modello.
- "Procedure"**..... sono le procedure, i regolamenti, le circolari rientranti tra i Protocolli di Prevenzione, applicate in Adriafer S.r.l. per definire le modalità di esecuzione delle Attività Sensibili o comunque delle attività svolte in Società.
- "Processi/Attività Sensibili"** sono le attività svolte dalla Società il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti rilevanti ai fini del Decreto 231.
- "Protocolli di Prevenzione"**..... sono i protocolli applicati in Adriafer S.r.l. per prevenire, impedire, ostacolare o rendere maggiormente difficoltosa la commissione dei Reati Presupposto.
- "PTPCT"** è il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- "Regolamento UE 2016/679"** ...è il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- "Reati" o "Reati Presupposto"** ...sono i reati la cui commissione ricade nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231.
- "Revisore Contabile"**..... è il Revisore Contabile della Società.

- "RSPP"**..... è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- "Sindaco Unico"**..... è il Sindaco Unico della Società.
- "Sistema Disciplinare"**..... è l'insieme delle misure sanzionatorie (disciplinari e contrattuali) nei confronti di coloro che non osservano il Modello.
- "Sito"**è il sito internet della Società e precisamente:
<http://www.adriafer.com/>.
- "Società"**..... è Adriafer S.r.l. con Socio Unico
- "Soggetti Apicali"**..... sono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Adriafer S.r.l.
- "Soggetti Sottoposti"**..... sono le persone sottoposte al controllo e alla vigilanza dei Soggetti Apicali essendo in una posizione gerarchicamente subordinata a quest'ultimi ed eseguendone le loro direttive.
- "Stakeholder"**..... è qualsiasi soggetto portatore di un interesse verso l'Attività o verso la Società e pertanto potenzialmente interessato alle disposizioni del presente Modello.
- "Statuto"**..... è lo Statuto della Società.

Per maggiore chiarezza, le definizioni di cui sopra sono altresì evidenziate (in **"grassetto"**) laddove sono descritte e/o citate la prima volta nel Modello.

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 – Cenni generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti, correlata a quella della persona fisica autrice materiale del fatto illecito costituente un reato. Con il Decreto, la legislazione italiana ha implementato quanto previsto da convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, dalla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e dalla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità amministrativa – introdotta dal citato Decreto – assoggetta gli enti ad una sanzione in caso di commissione di determinati reati contemplati dal Decreto (**“Reati”** o **“Reati Presupposto”**), compiuti nell’interesse o vantaggio degli stessi enti, ma escludendo tale responsabilità nel caso in cui gli autori del Reato abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio, o di terzi, e l’ente non abbia ricevuto alcun vantaggio da tale commissione del Reato. La responsabilità amministrativa è indipendente e autonoma rispetto alla responsabilità penale personale dell’autore del Reato e, ai sensi del Decreto, l’ente può essere responsabile anche qualora l’autore materiale del Reato non sia imputabile, ovvero non sia individuato e sanzionato. La responsabilità amministrativa si configura anche in relazione a Reati connessi ad attività svolte all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il Reato stesso.

Il Decreto, all’articolo 1, specifica che le sue disposizioni trovano applicazione verso tutti gli *“enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Mentre, *“Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*. Di conseguenza, il Decreto, tra gli altri, si applica alle società a capitale interamente pubblico quale Adriafer S.r.l.

L'articolo 5 del Decreto prevede che i destinatari delle sue disposizioni siano i soggetti apicali e i soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza (*“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”*), prediligendo così una individuazione non rigida dei soggetti destinatari delle norme.

Possono essere qualificati come soggetti apicali le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, tra cui (i) i componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'ente, quale che sia il sistema di gestione prescelto dall'ente stesso; (ii) i direttori generali; (iii) i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale; (iv) i preposti alle sedi; (v) i responsabili delle Funzioni Aziendali con autonomia funzionale e finanziaria (**“Soggetti Apicali”**). I soggetti sottoposti al controllo dei Soggetti Apicali sono coloro che si trovano in una posizione gerarchicamente subordinata a quest'ultimi e devono, quindi, eseguirne le loro direttive o sono sottoposti alla loro vigilanza (**“Soggetti Sottoposti”**).

Inoltre, non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa dell'ente, essendo rilevanti solo le specifiche tipologie di Reati indicate dal Decreto. Più in particolare, la Sezione III del Capo I del Decreto delinea, in modo tassativo, il catalogo dei Reati Presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un Soggetto Apicale o a lui Sottoposto.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione dei Reati ed è tuttora in continua evoluzione non solo a seguito di nuove normative nazionali ma anche in ragione del recepimento del contenuto di convenzioni internazionali, a cui l'Italia ha aderito, che prevedono (anche) forme di responsabilizzazione di enti collettivi. Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*) ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione alla commissione dei c.d. “reati transnazionali”. L'assoggettamento di tali Reati alla disciplina del Decreto 231 è avvenuto per effetto della ratifica della Convenzione. Per “reato transnazionale” si intende il Reato che: (i) sia punito almeno con una determinata pena minima (sia nella tipologia -

reclusione - sia nell'entità comminata - non inferiore a quattro anni); (ii) nella cui commissione sia coinvolto un gruppo criminale organizzato; (iii) sia commesso: a) in più di uno Stato; b) in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più Stati; d) in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Premesso tutto quanto sopra, il Decreto prevede, all'articolo 6, l'esonero della responsabilità amministrativa da parte dell'ente, qualora:

- (i) l'organo amministrativo abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo ("**Modello**") a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) sia nominato un organismo di controllo dell'ente ("**Organismo di Vigilanza**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del summenzionato Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- (iii) le persone che hanno commesso il Reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello adottato dall'ente (e, nel caso di soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, la commissione del Reato non sia avvenuta in ragione dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza di quest'ultimi); e
- (iv) non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello in grado di assicurare l'efficacia esimente di cui sopra e, in particolare, il Modello deve essere in grado di:

- (i) identificare i rischi ed individuare le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i Reati previsti dal Decreto (le c.d. "**Attività Sensibili**");
- (ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire (i c.d. "**Protocolli di Prevenzione**");
- (iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (i.e. l'"**Organismo di Vigilanza**");

- (v) prevedere un'attività di verifica continuata, sistematica e periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- (vi) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

Conseguentemente, il Decreto prevede che, per avere efficacia esimente, il Modello debba tenere in considerazione il tipo di attività svolta dall'ente, la natura e la dimensione dell'organizzazione, nonché debba prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio.

Per garantire l'efficace attuazione del Modello è necessaria la verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti a livello legislativo o nell'organizzazione dell'ente. Assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Occorre altresì considerare (poiché rilevante nel caso di Adriafer S.r.l.) che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'articolo 30 del Testo Unico n. 81/2008 prevede che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”*. Nonché: *“Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le*

competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”.

1.2. Le sanzioni applicabili ex D.Lgs. n. 231/2001

In caso di mancata approvazione del Modello, o in caso di Modello non idoneo e adeguato (o di mancanza o non adeguati controlli sullo stesso Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza), ciascun ente ha una responsabilità amministrativa per i Reati commessi dai propri Dipendenti laddove tali reati avvengano nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. In particolare, il Decreto prevede vari tipi di sanzioni a seconda di quale, tra gli illeciti amministrativi considerati, viene nel caso concreto commesso.

Il Decreto prevede i seguenti tipi di sanzione: (i) la sanzione pecuniaria; (ii) la sanzione interdittiva; (iii) la confisca; (iv) la pubblicazione della sentenza.

1.2.1. Le sanzioni pecuniarie

Per l'illecito amministrativo dipendente da Reato, la sanzione pecuniaria è sempre applicata. La determinazione della misura delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del Decreto si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, il Decreto determina in astratto un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che caratterizzano il sistema sanzionatorio penale. Il numero di quote non può mai essere inferiore a 100 né superiore a 1.000, mentre l'importo della singola quota può variare tra un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 1.549,00. Sulla base di questi limiti edittali il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria

applicabile nel caso concreto.

Il numero di quote è commisurato alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare o attenuare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

1.2.2. Le sanzioni interdittive

In specifici casi, oltre alla sanzione pecuniaria, il giudice può applicare sanzioni interdittive. Tali sanzioni si applicano in relazione ai soli Reati per i quali siano espressamente previste dal Decreto e qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'ente ha tratto dalla consumazione del Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso da Soggetti Apicali (o da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione se la commissione del Reato è stata determinata/agevolata da gravi carenze organizzative); (ii) in caso di recidiva degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti: (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) il divieto di contrattare con la P.A., salvo l'ottenimento di prestazioni di pubblico servizio; (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore a 2 (due) anni e hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito contestato all'ente. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione, ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività stessa. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

Considerata l'elevata invasività per la vita e la dinamica operativa dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata: esse devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito e devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà. Il giudice in ogni caso determina il tipo di sanzione (e la relativa entità/durata) tenendo conto dell'idoneità della sanzione a

prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Il divieto di contrattare con la P.A. può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata. Se sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione di interruzione dell'attività, il giudice, in luogo della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario (per il periodo di durata della pena interdittiva), laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni (e salvo alcuni casi particolari): (i) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; (ii) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che irroga la sanzione, il giudice indica altresì i compiti e i poteri del commissario (tenuto conto dell'attività ove si è verificato l'illecito) tra cui anche l'attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività laddove l'ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato almeno 3 (tre) volte negli ultimi 7 (sette) anni alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Similmente, quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno 3 (tre) volte negli ultimi 7 (sette) anni, il giudice può applicare, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la P.A., ovvero la sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora l'ente venga costantemente utilizzato allo scopo unico (o prevalente) di consentire (o agevolare) la commissione di Reati, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: (i) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; (ii) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato la commissione del Reato con l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi; (iii) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Infine, quando applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, con un chiaro grave impatto su, e danno a, l'immagine e la reputazione professionale dell'ente.

1.2.3. La confisca

Nei confronti dell'ente condannato ai sensi del Decreto è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del Reato, salvo la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ADRIA FER S.R.L.

2.1. Breve descrizione di Adriafer S.r.l.

Adriafer S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita dalla Autorità Portuale di Trieste e da questa posseduta al 100%. Ha iniziato la propria attività nel 2004 con la Concessione dell'Autorità Portuale di Trieste per il servizio di manovra portuale.

Adriafer S.r.l. ha iniziato ad operare la manovra, dal 2016, anche sui binari di RFI a Trieste Campo Marzio, sui binari di Servola per Siderurgica Triestina a San Saba per Depositi Costieri. Dal 16 maggio 2016, su incarico dell'Interporto di Trieste, effettua anche la manovra all'interno dell'Interporto a Ferneti, raccordato alla Stazione di Villa Opicina.

Adriafer è stata nominata il 26 novembre 2018 Gestore Unico della manovra ferroviaria del Compensorio facente parte del Porto di Trieste, per la durata di cinque anni. In data 22/07/2020 è stato deliberato il Re.Co.Ma.F con il collegamento ferroviario con l'Interporto di Trieste.

Adriafer nel 2017 ha ottenuto il Certificato di Sicurezza come Impresa Ferroviaria dall'ANSF. Dal mese di settembre 2017 Adriafer S.r.l. ha iniziato l'attività di trasporto in linea sulla tratta Trieste Campo Marzio-Villa Opicina.

Una parte degli uffici sono localizzati all'interno dell'area del Porto Franco Nuovo di Trieste, in locali non di proprietà di Adriafer S.r.l. ma in concessione dell'Autorità di Sistema Portuale del MAO di Trieste e Monfalcone, mentre gli uffici amministrativi sono collocati presso la sede del Coselag (palazzina Ex Ezit) di Trieste. Anch'essi non sono di proprietà, ma in concessione con il Consorzio.

Adriafer S.r.l. dispone di 10 locomotori di proprietà e di 2 locomotori a noleggio e per le proprie attività si avvale di operatori specializzati in possesso delle certificazioni ferroviarie.

In data 22/07/2020, l'assemblea soci ha deliberato la nomina, quale nuovo organo amministrativo, di un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente, da un Amministratore Delegato e da un Consigliere. L'Amministratore Delegato con procure notarili ha delegato il Direttore Generale ad amministrare, a dirigere e a gestire la società.

Certificazioni: Adriafer S.r.l. è titolare di licenza d'impresa ferroviaria n.65 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 3 Febbraio 2014 (confermata con provvedimento del MIT il 02/04/2019) ed è in possesso del Certificato Unico di Sicurezza (IT 1020200003 dal 30/01/2020 al 10/07/2022).

Inoltre, il sistema di gestione dell'organizzazione di Adriafer S.r.l. ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 9001:2015 in data 16 ottobre 2019 con scadenza il 19 ottobre 2022, della certificazione ISO 45001:2018 in data 3 dicembre 2020 con scadenza il 14 dicembre 2023 e della certificazione ISO 14001:2015 in data 3 dicembre 2020 con scadenza il 21 dicembre 2023.

In merito alla certificazione OHSAS 18001:2007 (ora ISO 45001:2018), l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) specifica che, per le parti corrispondenti, i modelli di organizzazione definiti uniformemente (i) alle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001; o (ii) al British Standard OHSAS 18001:2007 (ora ISO 45001:2018), si presumono conformi ai requisiti richiesti ai fini dell'esimente per l'ente.

Successivamente alla scadenza delle Concessioni 1834/2004 e n. 1282/2012, prosecuzione della Concessione come Gestore Unico dell'attività di manovra ferroviaria fino al 25/11/2023 sul Comprensorio Portuale di Trieste e sulle Località di Servizio di RFI, Adriafer, infatti, essendo Gestore Unico della manovra ferroviaria, è sottoposta alle normative e al controllo di tale dell'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti).

Dal 01/03/2019 al 28/02/2022, Adriafer ha stipulato con l'AdSP MAO la convenzione per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria presente in sedime demaniale in gestione alla stessa Autorità.

Dal 01/03/2019 al 28/02/2024, Adriafer ha stipulato con l'AdSP MAO la concessione all'utilizzo in esclusiva dei binari interni al Porto e corrispondenti a 15km, come bene essenziale per l'esercizio della manovra ferroviaria.

A partire dal 14/09/2019 Adriafer è autorizzato ad essere AEO, ovvero Status Europeo di Operatore Economico Autorizzato – autorizzazione n. IT AEOF 19 1617.

2.2. Le Linee Guida applicate

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto 231.

Linee Guida Confindustria. Il Modello, pertanto, è stato elaborato in aderenza ai dettami del Decreto 231 ed alle linee guida ("**Linee Guida 231**"), elaborate da Confindustria nel documento "*Linee guida per la costituzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" del 7 marzo 2002 (aggiornate nel marzo 2014 e a giugno 2021) e ritenute adeguate dal Ministero di Giustizia.

Molto in breve, il Modello è stato redatto in conformità di tali Linee Guida che, tra il resto, suggeriscono di: (i) mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i Reati Presupposto; (ii) individuare e predisporre specifici Protocolli di Prevenzione diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi; (iii) nominare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato *budget*; (iv) individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio; (v) prevedere specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo; (vi) adottare un Codice Etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei Destinatari del Modello; (vii) adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello.

Linee Guida ANAC. Nel caso di Adriafer S.r.l. si è altresì tenuto in considerazione il fatto che si tratta di una società a controllo pubblico e delle conseguenti interazioni tra la disciplina di cui al Decreto 231 e quella dettata dalla legge n. 190/2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", così come modificata dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. In particolare, l'articolo 41 del d.lgs. n. 97/2016, aggiungendo il comma 2-*bis* all'articolo 1 della legge n. 190/2012, prevede che tanto le PA, quanto "*gli altri soggetti di cui*

all'articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013" (tra i quali, le società in controllo pubblico), siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione ("**PNA**"), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione ("**PTPC**"), i secondi devono adottare *"misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*.

Nella redazione del Modello, pertanto, si è tenuto presente quanto previsto dalle *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici"* ("**Linee Guida ANAC**"), approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**") con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 e n. 294 del 13 aprile 2021. Il paragrafo 3.1.1. delle Linee Guida ANAC stabilisce che, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società in controllo pubblico integrano, ove adottato, il Modello 231 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il Decreto 231 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diversamente dalla legge n. 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario, che tiene luogo del PTPC o del MOGC 231 – Misure Integrative per la prevenzione della corruzione (art. 1 c. 2 bis, l. 190/2012), anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Quando riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del Decreto 231, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

2.3. L'adozione del Modello e i suoi Destinatari

Sono destinatari del presente documento tutti coloro i quali operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Adriafer S.r.l., in particolare: i componenti degli organi sociali della Società, tra cui anche i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i responsabili delle Funzioni Aziendali con autonomia funzionale e finanziaria e, più in generale, i dipendenti della Società ("**Dipendenti**"); coloro che collaborano con, e agiscono in nome e/o per conto di, la Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale ("**Consulenti**"); nonché le controparti contrattuali della Società, quali ad esempio le società commerciali o di servizi, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Adriafer S.r.l. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, anche occasionale ("**Partners**") e - in generale - tutti i terzi con cui Adriafer S.r.l. intrattiene rapporti inerenti le proprie attività sociali (il complesso delle attività svolte dalla Società è di seguito definito anche "**Attività**").

I Dipendenti, i Consulenti e i Partners (così come ogni altro soggetto a cui il Modello si rivolge o possa essere applicato) sono di seguito definiti anche "**Destinatari**".

Il presente Modello è redatto anche allo scopo di illustrare il, ed agevolare la comprensione del, sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società e rappresenta il quadro di riferimento in cui individuare celermente le informazioni principali e più aggiornate sulle scelte, gli strumenti e i protocolli di prevenzione in essere in Società, ovvero quei protocolli che mirano a prevenire, impedire, ostacolare o rendere maggiormente difficoltosa la commissione dei Reati Presupposto ("**Protocolli di Prevenzione**").

Il Direttore Generale di Adriafer S.r.l. ha approvato il presente "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001*" per sintetizzare il complesso di regole, strumenti e attività idonee a prevenire comportamenti illeciti secondo il D.Lgs. n. 231/2001.

L'adozione del Modello è opportuna sia per rendere la Società pienamente aderente alle disposizioni del Decreto, sia per sensibilizzare tutti coloro che lavorano per Adriafer S.r.l., o che siano comunque Destinatari, attivi o passivi, dell'Attività della stessa, ad un comportamento trasparente, dettato dalla piena conformità alla Legge. Lo scopo è di

costruire e mantenere attivo un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto alla prevenzione della commissione delle diverse tipologie di Reati.

2.4. I principi generali del Modello

Il Modello adottato dalla Società si fonda sui seguenti principi generali:

- a) individuazione dei rischi attraverso la mappatura delle attività svolte dalla Società il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti rilevanti ai fini del Decreto 231 (“**Processi Sensibili**”) e la valutazione del livello di rischio;
- b) definizione di valori applicati in Società e delle regole di comportamento, riassunti nel Codice Etico e nei regolamenti e nelle Procedure (“**Principi di Comportamento**”) e diffusione degli stessi a tutti i Destinatari;
- c) chiara attribuzione di ruoli e di poteri, mediante un organigramma, una struttura organizzativa, un sistema di poteri e di deleghe ben definito, chiaro e trasparente, con indicazione, quando richiesto, degli eventuali limiti ai poteri di ciascun ruolo, anche con riferimento, ma non solo, alla approvazione di spese;
- d) condivisione e diffusione nella Società delle regole di gestione e di svolgimento dell’Attività improntata alla segregazione dei poteri, al fine ad assicurare un adeguato livello di collegialità al processo decisionale;
- e) presenza di un efficace sistema di controllo interno, basato sulle principali seguenti regole:
 - **tracciabilità**: ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, coerente e congrua, e adeguatamente supportata a livello documentale affinché si possa procedere, in ogni momento, a controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, registrato e verificato l’operazione stessa;
 - **segregazione dei poteri**: nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, in modo da rispettare il principio della separazione delle funzioni;
 - **coerenza di responsabilità e poteri**: i poteri sono attribuiti coerentemente con i ruoli e le responsabilità assegnate, oltre che con gli obiettivi assegnati a ciascun ruolo;
 - **documentazione dei controlli**: il sistema di controllo è effettuato e verbalizzato per documentare i controlli intervenuti nel corso dell’attività sociale;

- f) svolgimento di una costante e continua attività di sorveglianza sull'efficacia del sistema di controllo e, più in generale, sull'intero Modello mediante:
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del presente Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e di un potere di ottenere un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione a favore dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - la valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'idoneità del Modello a perseguire gli scopi del Decreto;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello e l'attività di verifica per assicurare il suo aggiornamento periodico;
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i Destinatari dei Principi di Comportamento, delle regole aziendali e delle Procedure istituite così come dei principi e delle finalità del Decreto stesso;
- g) comunicazione trasparente e diffusa dei Principi di Comportamento e delle regole aziendali, accompagnata, ove necessario, da attività di specifica formazione su tali Principi, sugli strumenti (parte del Modello stesso) che la Società attua per prevenire i comportamenti illeciti che potrebbero potenzialmente verificarsi;
- h) individuazione di un insieme di misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano il Modello ("**Sistema Disciplinare**") ed applicazione dello stesso, nel caso in cui intervengano comportamenti in violazione o non conformi alle norme di legge, ed in particolare del Decreto, nonché ai Principi di Comportamento, al Codice Etico, al Modello e/o alle procedure interne.

2.5. La mappatura dei rischi

Il presente Modello è stato predisposto tenendo conto della sua effettiva compatibilità con l'attuale organizzazione aziendale, in modo da integrarsi efficientemente con l'operatività della Società, subendo all'occorrenza, in modo dinamico, le dovute modifiche. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza è munito dei poteri necessari ai fini dell'attività di monitoraggio e verifica del Modello, nonché del compito di suggerire all'Organo Amministrativo ogni opportuna modifica per rendere il Modello sempre più efficace ed aderente all'effettivo svolgersi dell'Attività della Società.

Come suggerito dalle Linee Guida 231, la creazione e l'implementazione di un sistema di gestione del rischio, prevede (almeno) i seguenti elementi e passaggi:

- individuazione ed analisi dei rischi, delle Attività Sensibili, dei Responsabili di Funzione coinvolti e dei Protocolli di Prevenzione esistenti;
- individuazione delle ulteriori misure integrative necessarie per una corretta applicazione del Modello;
- individuazione, regolamentazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- adozione del Codice Etico;
- definizione ed applicazione di un Sistema Disciplinare.

2.5.1. L'analisi dei rischi

Ai fini della predisposizione del Modello, Adriafer S.r.l. ha svolto una analisi dei rischi esistenti rispetto alla commissione dei Reati Presupposto oggetto del Decreto 231.

A seguito di questa fase di analisi sono state individuate le Attività Sensibili, i Responsabili di Funzione coinvolti in tali Attività e i Protocolli di Prevenzione esistenti, nonché è stata indicata o suggerita l'adozione di ulteriori Protocolli di Prevenzione, laddove l'analisi del rischio ha evidenziato un possibile miglioramento degli stessi.

Sulla base di tale analisi, è stato predisposto il presente Modello che ha l'obiettivo di:

- 1) far assumere a tutti coloro che operano in nome e per conto di Adriafer S.r.l. nelle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito espressamente sanzionato, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- 2) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fermamente condannate dalla Società, in quanto (anche nel caso in cui Adriafer S.r.l. fosse in condizione di trarne vantaggio) contrarie alle disposizioni di Legge ed ai Principi di Comportamento affermati dalle *policy* aziendali e dal Codice Etico e che Adriafer S.r.l. si impegna nel modo più determinato a prevenire tali comportamenti;

3) consentire ad Adriafer S.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare, per quanto possibile, la commissione dei Reati con le seguenti azioni:

- a) individuando le Attività nel cui ambito possono essere commessi Reati, così effettuando ed aggiornando periodicamente una mappatura di tali Attività Sensibili così come dei Responsabili di Funzione in cui si svolgono le Attività maggiormente a rischio;
- b) prevedendo specifici Protocolli di Prevenzione diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Adriafer S.r.l. in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuando le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedendo degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- e) introducendo sistemi di informazione e sensibilizzazione a tutti i Dipendenti dei Principi di Comportamento, delle regole di condotta e delle procedure istituite ed un Sistema Disciplinare efficace ed idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure esistenti;
- f) prevedendo, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione aziendale, nonché del tipo di Attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'Attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

Come previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto, la realizzazione del sistema di gestione dei rischi si articola in diverse fasi:

- a) l'identificazione dei rischi attraverso l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di Attività) e secondo quali modalità si possono verificare ipotesi di Reato;
- b) la valutazione del sistema di controllo, ovvero la verifica che il sistema esistente all'interno della Società sia adeguato a mantenere i rischi evidenziati ad un livello accettabile e che sia programmato ed attuato il suo eventuale adeguamento/miglioramento, con l'obiettivo di ridurre la soglia minima del livello accettabile dei rischi identificati.

Il sistema valutativo dei rischi, così come il Modello stesso, non può, per operare efficacemente, ridursi ad un'attività *una tantum*, bensì deve tradursi in un processo dinamico, continuo (e periodico), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di mutamento delle condizioni aziendali (quali, ad esempio, ma non in via limitativa, l'apertura di nuove sedi, l'ampliamento di Attività, operazioni di acquisizione e/o di riorganizzazione, il cambio della struttura organizzativa della Società, un mutamento rilevante dell'organigramma aziendale, ecc.).

2.5.2. La definizione di “rischio accettabile”

Il Modello deve essere idoneo a prevenire i Reati (in gran parte dolosi ma in alcuni casi anche colposi) previsti dal Decreto, riducendo il rischio di commissione degli stessi ad un livello accettabile.

La soglia di accettabilità del rischio, per i Reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente e fraudolentemente dall'autore del Reato. In tal caso, infatti, tale soggetto non solo deve “volere” l'evento costituente il Reato ma deve attuare il suo proposito criminoso aggirando fraudolentemente le indicazioni del Modello e, più in generale, dei Principi di Comportamento della Società.

Relativamente ai Reati colposi, in cui l'elusione fraudolenta del Modello è incompatibile con l'elemento soggettivo, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello (e, nel caso dei Reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante l'esistenza di Principi di Comportamento e di Protocolli di Prevenzione idonei a prevenire tali Reati e la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso, pertanto, i comportamenti integranti le fattispecie di reati colposi devono essere voluti dall'autore come condotta, e non anche come evento.

2.5.3. La mappa delle aree aziendali a rischio

La mappa delle aree aziendali a rischio è stata condotta prendendo in esame l'aspetto oggettivo della realtà esistente in Adriafer S.r.l., attraverso una revisione (su base periodica) della realtà aziendale (i.e. dell'effettiva attività svolta dalla Società e delle relative modalità di svolgimento di tale attività), con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche dei Reati. Oltre all'aspetto oggettivo - i.e. l'area di attività in cui sia possibile il verificarsi di una violazione - per una corretta valutazione dei rischi deve essere considerata anche la prospettiva soggettiva, ovverosia chi possono essere i soggetti, attivi o passivi, di eventuali violazioni.

Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei processi/funzioni a rischio, è opportuno identificare i soggetti interessati dall'attività di monitoraggio, che in talune circostanze particolari, potrebbero includere anche soggetti legati alla Società non da rapporti di lavoro subordinato, ma da meri rapporti di para subordinazione, di collaborazione occasionale o di consulenza, quali ad esempio i consulenti esterni, i Partner commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori di questi ultimi. Sotto questo profilo, per i Reati colposi (in particolare riferimento ai reati di omicidio e di lesioni personali), commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i Soggetti Sottoposti all'attività di monitoraggio sono tutti i lavoratori destinatari della stessa normativa.

Per un continuo aggiornamento delle aree aziendali a rischio, sono posti in essere esercizi di *due diligence* (i.e. di specifica indagine conoscitiva) tutte le volte in cui in sede di valutazione del rischio siano stati rilevati "indicatori di sospetto" (ad esempio la conduzione di trattative in territori con alto tasso di corruzione, l'esistenza di procedure particolarmente complesse di applicazione poco verosimile, la presenza di nuovo personale sconosciuto alla Società in determinati momenti particolarmente rilevanti per l'attività della Società) afferenti ad una particolare operazione commerciale o ad una determinata attività.

2.5.4. Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controllo preventivo

Le attività precedentemente descritte si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi effettivamente esistenti in Società al momento dell'attività di mappatura del rischio, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza un'analisi degli

scostamenti tra tale sistema e il Modello e, conseguentemente, l'adeguamento del primo quando ciò si riveli necessario.

Il sistema di controllo preventivo deve essere tale da garantire che i rischi di commissione dei Reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile", secondo la definizione innanzi esposta.

Si tratta, in sostanza, di prevedere, adottare ed effettivamente rispettare, *"specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"* come definiti dal Decreto. In ogni caso, il sistema di controllo preventivo deve - in ogni tempo - essere tale che, nel caso di Reati dolosi, non possa essere aggirato se non con intenzionalità e, nel caso di Reati colposi, risulti comunque violato, nonostante l'esistenza di Protocolli di Prevenzione e la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2.6. Rilevazione e mappatura dei rischi

Adriafer S.r.l. ha compiuto una analisi dei processi e dell'operatività aziendale per individuare le Attività Sensibili e le Funzioni Aziendali coinvolte in esse. In tal senso si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli operatori della Società.

Questa analisi ha evidenziato quali attività siano maggiormente esposte alla commissione dei Reati indicati dal Decreto e tali aree sono analizzate in dettaglio nella Parte Speciale del presente Modello, che è stata suddivisa in Appendici ciascuna delle quali è relativa a un insieme di Reati affini. In particolare, i Reati (o gruppi di Reati) ritenuti rilevanti per l'Attività di Adriafer S.r.l., oggetto delle Appendici della Parte Speciale del Modello sono quelle indicate di seguito.

2.6.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

In Appendice A sono analizzate e regolate le Attività Sensibili in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione tra cui, ma non limitatamente, le seguenti attività rilevanti:

- a) gestione dei rapporti con l’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico di Trieste e di Monfalcone e con altri enti pubblici;
- b) gestione della partecipazione a gare d’appalto pubbliche;
- c) gestione delle attività di richiesta di finanziamenti pubblici e/o contributi;
- d) gestione del contenzioso e di tutte le attività ispettive.

2.6.2. Reati Societari

In Appendice B sono analizzate e regolate le Attività Sensibili in relazione ai Reati Societari tra cui, ma non limitatamente, le seguenti attività particolarmente rilevanti:

- a) tenuta della contabilità e redazione del bilancio;
- b) gestione delle operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale;
- c) gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- d) gestione dei rapporti con il Sindaco Unico e con il Revisore Contabile.

2.6.3. Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

In Appendice C sono analizzate e regolate le Attività Sensibili in relazione ai Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, la cui disciplina è contenuta principalmente dal D.Lgs. n. 81/2008, tra cui, ma non limitatamente, l’attività di istituzione e controllo del sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2.6.4. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

In Appendice D sono analizzate e regolate le Attività Sensibili in relazione ai Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, tra cui, ma non limitatamente, le seguenti attività particolarmente rilevanti:

- a) identificazione fornitori e consulenti;
- b) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- c) pagamenti e operazioni in contanti.

2.6.5. Reati Ambientali

In Appendice E sono analizzate e regolate le Attività Sensibili in relazione ai Reati Ambientali tra cui, ma non limitatamente, le seguenti attività rilevanti:

- a) operazioni di rifornimento delle locomotrici;
- b) movimentazione di carri contenenti merci pericolose;
- c) gestione e smaltimento dei rifiuti.

2.6.6. Reati Tributari

In Appendice F sono analizzate e regolate le Attività Sensibili in relazione ai Reati Tributari tra cui, ma non limitatamente, le seguenti attività rilevanti:

- d) redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali in genere;
- e) adempimenti fiscali e tenuta della contabilità;
- f) archiviazione dei documenti aziendali, delle scritture contabili e dei registri fiscali obbligatori;
- g) gestione delle attività nell'ambito del processo di predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria.

2.6.7. Altri Reati

In Appendice G sono analizzate e regolate le Attività Sensibili in relazione ai Reati di: (i) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; (ii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; (iii) criminalità organizzata.

2.6.8. Whistleblowing e Aggiornamento del Modello

Pur non essendo documenti che individuano e regolano le Attività Sensibili, si evidenzia che in Appendice H – Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali (*Whistleblowing*) – sono previste le modalità di segnalazione di eventuali violazioni (o sospetti di violazioni) del Modello, dei Principi di Comportamento, delle Procedure, del Codice Etico o di ogni altra regola aziendale, nonché in Appendice I –

Criteri di aggiornamento del Modello – sono previste le modalità di aggiornamento del presente Modello.

2.6.9. Misure integrative per la prevenzione della corruzione

In Appendice L sono previste le Misure integrative per la prevenzione della corruzione, così come richiesto ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 e della determina ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021.

2.6.10. Ulteriori attività analizzate

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche le attività che, oltre ad avere un rilievo diretto in quanto potrebbero integrare condotte di Reato, possono avere un rilievo indiretto per la commissione di altri Reati, essendo strumentali alla commissione degli stessi. Per “strumentale” si intende una attività nella quale possono realizzarsi delle condizioni di fatto che rendono possibile l'ulteriore commissione di illeciti nell'ambito delle aree specificamente richiamate dalla fattispecie di Reato considerata rilevante ai sensi del presente Modello.

2.7. Valori e principi di comportamento

2.7.1. Codice Etico

Adriafer S.r.l. ha raccolto e descritto i valori comuni a tutti i Dipendenti e professionisti che operano all'interno della Società nel proprio codice etico (“**Codice Etico**”).

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle Attività aziendali assunti da Adriafer S.r.l. verso tutti i portatori di interesse (“**Stakeholders**”), nella convinzione che l'etica sia perseguibile congiuntamente al successo d'impresa.

Il Codice Etico è disponibile sul sito della Società nonché sulla *intranet* aziendale e viene diffuso a tutti i Destinatari con l'approvazione e la pubblicazione del presente Modello.

2.7.2. Policy e Procedure

Sono state elaborate e diffuse *policy* aziendali e Procedure che, rappresentando alcuni dei Protocolli di Prevenzione, regolano le Attività Sensibili e integrano i Principi di Comportamento, garantiscono ai Dipendenti, Consulenti e ai Partners della Società – e più in generale a tutti gli *Stakeholders* - di conoscere i comportamenti che Adriafer S.r.l. ritiene allineati ai valori espressi dal suo Codice Etico, dai Principi di Comportamento e dal presente Modello.

Tutte le *policy* e le Procedure sono inviate ai singoli Dipendenti, ai Consulenti e ai Partners interessati ogni qualvolta vi siano aggiornamenti di contenuto o di forma e, di norma, pubblicate sul sito della Società e sull'*intranet* aziendale.

2.7.3. Procedure sulla gestione delle risorse finanziarie

Tutte le transazioni di risorse finanziarie sono accuratamente documentate, inserite in processi (anche informatici) che codificano in modo chiaro e trasparente le attività, indicando gli autori responsabili secondo il sistema delle deleghe aziendali ed assicurando la completa tracciabilità delle stesse.

Le registrazioni contabili di natura monetaria sono svolte secondo i vigenti principi contabili e la Società assicura l'utilizzo di metodologie e prassi omogenee fra le diverse unità responsabili della redazione di tutta l'informativa amministrativo-contabile della Società.

2.8. Sistema organizzativo, ruoli e poteri

In generale, Adriafer S.r.l. è dotata di idonei strumenti di organizzazione fondati sui seguenti principi generali:

- chiara e formale definizione dei ruoli, delle responsabilità, dei poteri assegnati e coerenza degli obiettivi da raggiungere con tali ruoli, responsabilità e poteri;
- chiara descrizione delle linee di relazione e di gerarchia tra le Funzioni Aziendali e all'interno delle stesse;
- chiara conoscibilità all'interno della Società dell'Organigramma e dei ruoli, dei profili, delle competenze, delle responsabilità e dei poteri delle Funzioni Aziendali e dei singoli esponenti delle stesse.

2.8.1. Definizione dei ruoli

In Adriafer S.r.l. la definizione e l'organizzazione dei ruoli è tale da assicurare che un processo, indipendentemente dalla circostanza che coinvolga una o più Funzioni Aziendali, non sia mai seguito in autonomia da una sola persona. Inoltre, tutte le attività che vengono svolte da Adriafer S.r.l. sono caratterizzate da una chiara divisione dei ruoli. Gli avanzamenti di qualifica e i cambiamenti di ruolo avvengono in base all'esigenze della Società, al merito dei Dipendenti ed alle loro competenze e qualifiche e sono comunicati a tutti i Dipendenti della Società.

Durante le fasi di sviluppo e gestione dell'attività di Adriafer S.r.l., tutte le operazioni che hanno un impatto, anche solo potenziale, sulle risorse finanziarie d'impresa (sia in entrata che in uscita) sono monitorate e documentate.

2.8.2. Sistema delle mansioni e delle procure

Per "*mansionario*" si intende l'atto interno di attribuzione di compiti e funzioni attraverso una comunicazione organizzativa. Per "*procura*" si intende il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza esterna verso terzi. Ai titolari di una Funzione Aziendale che necessita di poteri di rappresentanza è conferita una procura adeguata e coerente con i compiti descritti dalla delega.

Le caratteristiche principali del sistema delle mansioni sono:

- le mansioni ai Dipendenti riflettono il posizionamento organizzativo del soggetto incaricato di tali mansioni, con coerenza tra le mansioni assegnate e le relative responsabilità;
- ogni mansione esplicita in modo chiaro e univoco i compiti, i poteri ed il nome del dipendente a cui sono assegnate tali mansioni.

Gli elementi distintivi del sistema delle procure sono:

- la procura è conferita esclusivamente a soggetti dotati di mansioni coerenti con la procura stessa, attraverso appositi atti che descrivono i poteri di rappresentanza tra cui, quando opportuno o necessario, i poteri di spesa;

- gli acquisti e gli esborsi per importi elevati devono essere autorizzati dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale secondo procure conferite.
- gli ordini di acquisto sono emessi dal responsabile degli acquisti al fine di mantenerne la tracciabilità e garantirne la congruità rispetto al *budget* definito dal Direttore Generale.

2.9. Assetto organizzativo

Attualmente il modello di *corporate governance* di Adriafer S.r.l. prevede l'assemblea dei soci, un Consiglio di Amministrazione, al cui interno è nominato un Presidente e un Amministratore Delegato, un Direttore Generale, un Sindaco Unico ed un Revisore Contabile.

L'assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

Sia l'Amministratore Delegato che il Direttore Generale sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, hanno tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto riservato in modo tassativo ai Soci dalla Legge o dallo Statuto.

Al Sindaco Unico è affidato il compito di verificare l'osservanza della Legge, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; il rispetto dei principi di corretta amministrazione; l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal Revisore Contabile.

La struttura organizzativa della Società, disegnata per garantire la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

Adriafer S.r.l. ha messo a punto un Organigramma nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa. Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate: le aree in cui si suddivide l'attività aziendale; le linee di dipendenza gerarchica delle Funzioni

Aziendali; i soggetti che operano nelle Funzioni Aziendali. L'Organigramma è ufficialmente comunicato a tutti i Dipendenti e pubblicato sul sito internet della Società.

Alla data di approvazione del presente Modello, la Società, in termini di assetto organizzativo, è strutturata come segue.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: presiede i Consigli di Amministrazione e convoca le Assemblee Soci.

Amministratore Delegato: nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, espleta, con piena responsabilità e nel rispetto delle normative vigenti, anche avvalendosi dei Responsabili di settore della Società, le pratiche e le attività amministrative e sovrintende a quelle operative della Società ed ogni altra attività inerente all'oggetto sociale secondo quanto previsto dallo Statuto. È il legale rappresentante di Adriafer S.r.l. (ha i poteri di rappresentanza generale della società di fronte a terzi ed in giudizio, anche disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione) e, nell'ambito dei poteri decisionali, di vigilanza sulla gestione, d'informazione ed iniziativa, propri della delega, deve sottoporre l'approvazione al Consiglio di Amministrazione il piano pluriennale d'impresa, il piano degli investimenti, il *budget* annuale. Ha l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione sui provvedimenti più importanti adottati.

Direttore Generale: nominato dal Consiglio di Amministrazione con procure speciali notarili attribuiti dall'Amministratore Delegato. Ha le competenti responsabilità, con autonomia gestionale, in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di sicurezza sul lavoro *ex* D.lgs. 81/08, nonché quelle delegate dall'Amministratore Delegato. Sovrintende all'esercizio ferroviario, al servizio dell'Impresa Ferroviaria ed alle prestazioni accessorie incluso quello della manovra; cura i rapporti con il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria per quanto riguarda lo stato della manutenzione degli impianti e le regole di circolazione; cura il rispetto delle concessioni demaniali, riguardanti strutture, impianti, mezzi, edifici e piazzali in uso alla società; dà attuazione, anche con il supporto delle strutture dipendenti, agli indirizzi ricevuti dall'Amministratore Delegato circa la politica commerciale e produttiva della Società e propone il *budget* di competenza all'Amministratore Delegato.

Responsabile Area Tecnica: coordina e supervisiona le dipendenti Funzioni “Formazione e Regolamenti”, “Istruttori” e “Manutenzione”, nonché cura i rapporti con l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (“ANSFISA”) per l’ottenimento e il mantenimento dei certificati di sicurezza, nonché partecipa alle riunioni sul riesame della sicurezza.

Responsabile Key Account Manager: cura l’elaborazione delle proposte tariffarie per i prodotti/servizi di competenza; predispone le Condizioni Generali di offerta e cura l’assistenza dei Clienti.

Responsabile Area di Produzione: predispone la pianificazione, la produzione, l’organizzazione e la gestione operativa dei servizi di manovra e di trazione, in una logica di ottimizzazione complessiva delle risorse produttive (tracce, locomotive, personale), nonché propone la committenza tecnico/operativa dei progetti di investimento (impianti, mezzi di trazione, sistemi informatici, sistemi e supporti tecnologici per la sicurezza).

Responsabile Area Personale e Organizzazione: assicura il presidio dei processi di pianificazione, consolidamento e verifica qualitativa e quantitativa degli organici e del costo del lavoro; assicura la gestione delle relazioni industriali e degli adempimenti di legge in ottemperanza all’applicazione del CCNL; seleziona, assume e gestisce il personale e collabora alla definizione degli assetti organizzativi della Società, delle procedure aziendali ed il relativo sistema di assegnazione delle responsabilità e delle deleghe di competenza.

Responsabile Area Amministrazione Budget e Controllo di Gestione: collabora alla definizione dei criteri e delle regole inerenti il processo di pianificazione *budget* e controllo; assicura la definizione del *budget*, la relativa verifica e il controllo attuativo, rilevando lo scostamento e analizzandone le cause per le relative azioni correttive; assicura il presidio dei processi amministrativi attraverso la corretta applicazione dei principi contabili, delle norme e delle procedure aziendali; organizza le procedure di selezione dei fornitori; predispone i documenti di bilancio della Società; cura la pianificazione tributaria ed il presidio degli aspetti fiscali aziendali.

Responsabile 231 e Responsabile Prevenzione per la Corruzione e per la Trasparenza (RPCT): gestisce e coordina tutte le attività di ottenimento e mantenimento

del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e delle relative Misure Integrative ex D.Lgs. 231/2001, nonché cura i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Designato Interno Privacy e RPD/DPO: il primo gestisce e coordina tutte le attività interne relative alla procedura del sistema aziendale per il trattamento dei dati personali, mentre il secondo è il Responsabile Protezione Dati (RPD) O *Data Protection Officer* (DPO), figura obbligatoria (come da artt. 37-39 Regolamento UE 679/2016) ed è la figura di raccordo tra gli interessi e le finalità dei titolari dei trattamenti, la tutela proattiva degli interessati, l'attuatore coerente della normativa GDPR e l'attività di consulenza e di controllo dell'Autorità.

Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza: gestisce e coordina tutte le attività di ottenimento e mantenimento del Sistema di Sicurezza della manovra e dell'impresa ferroviaria attraverso l'ANSFISA.

Responsabile Sistema di Gestione Integrato: gestisce e coordina tutte le attività di ottenimento e mantenimento dei Sistemi di Gestione ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

La funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("**RSPP**") è ricoperta da un collaboratore esterno alla Società.

2.10. Sistema di controllo interno

Nel concetto di "sistema di controllo" si sintetizza l'obiettivo di far agire tutti coloro che svolgono attività rilevanti per le Attività Sensibili (come coloro che gestiscono e controllano le risorse finanziarie della Società), secondo i medesimi principi e le stesse regole di comportamento, adottando un unico modello di controllo basato su processi (anche informatici), strumenti e tecniche operative simili.

Il sistema di controllo interno è definito come l'insieme dei processi attuati dal *management* finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi di gestione, quali l'efficacia ed efficienza delle attività sociali, l'attendibilità delle informazioni aziendali, contabili e gestionali, sia a fini interni sia relativamente a soggetti

terzi, e l'assoluta loro conformità a leggi, regolamenti, così come alle norme ed ai Principi di Comportamento di Adriafer S.r.l.

L'adozione di processi e strumenti di tale natura per le attività di pianificazione e controllo garantiscono al vertice della Società un efficace controllo dell'andamento dei risultati aziendali. La rigida separazione dei compiti e dei ruoli è alla base dell'intero sistema di controllo.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, indicato dall'Amministratore Delegato in sede di nomina.

L'Amministratore Delegato ha la competenza di nominare e revocare i membri dell'Organismo di Vigilanza. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti negli ambiti indicati nel Decreto, dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di autonomia e onorabilità, anche sotto il profilo dell'insussistenza di condanne penali, come meglio *infra* indicato. I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere nominati, sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società. I membri dell'Organismo di Vigilanza non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è, salvo dimissioni o revoca per giusta causa, di 3 (tre) anni o del minor termine deliberato dall'Amministratore Delegato, organo sociale competente per, e responsabile, dell'adozione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza regola il suo funzionamento per il tramite di un Regolamento, redatto dall'Organismo di Vigilanza stesso. Eventuali modifiche al Regolamento possono essere apportate unicamente dall'Organismo di Vigilanza.

3.2. Competenze e Cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione

Deve essere garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad esse attribuite, la necessaria indipendenza e autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza può:

- avvalersi della funzione *Internal Audit*, ove istituita, o funzione equivalente, dotata di risorse adeguate;
- coinvolgere risorse della Società per estrarre, elaborare dati e produrre reportistica;
- munirsi di una segreteria e/o coinvolgere personale della Società per essere coadiuvato nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità: in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza, ancorché non definitiva, ed anche se emessa *ex* articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI, del libro V, del Codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002;
- 6) per un reato che abbia comportato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno o più Reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

- 8) coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- 9) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 187-*quater* del Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare, con dichiarazione sostitutiva di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 9, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi, successivamente alla loro nomina, in una delle situazioni sopra indicate.

Infine, non possono essere nominati, o decadono, coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- conflitti d'interesse con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti dell'Organismo di Vigilanza o che impedirebbero (o limiterebbero in modo rilevante) il compimento del ruolo e dei compiti del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni pubbliche, centrali o locali, nei tre anni precedenti alla nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza.

3.3. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del Decreto, di "*autonomi poteri di iniziativa e di controllo*".

Le principali funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere sono:

- 1) la vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti interessati e le prescrizioni del Modello;
- 2) la valutazione dell'adeguatezza ed idoneità del Modello, ovverosia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non desiderati;
- 3) l'analisi del mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità e adeguatezza del Modello;
- 4) l'aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano evidente l'esigenza o l'opportunità di apportare integrazioni, modifiche o adeguamenti. Detta cura, di norma, si realizza in due momenti distinti:
 - mediante la presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi societari competenti per la loro adozione al fine di dare effettiva e concreta attuazione del Modello in Società;
 - verificare l'effettiva attuazione, idoneità ed efficacia delle soluzioni proposte.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi dei poteri ad esso attribuiti, deve svolgere primariamente le seguenti attività:

- stabilire le attività di controllo ad ogni livello aziendale, dotandosi degli strumenti, informativi e non, atti a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello;
- attivare le procedure di controllo tenendo presente l'esigenza dello svolgimento dell'attività aziendale e il fatto che la responsabilità primaria sul controllo delle attività è demandata ai responsabili delle Funzioni Aziendali oltre che agli organi sociali;
- mantenere aggiornato il Modello conformemente alla Legge, nonché in conseguenza delle modifiche all'organizzazione interna e all'attività della Società;
- collaborare alla predisposizione e integrazione della "normativa" interna (codici di comportamento, istruzioni operative, manuali di controllo, ecc.);
- identificare, misurare e monitorare adeguatamente i rischi, reali o potenziali rispetto ai processi e alle procedure aziendali e con riferimento ai diversi settori operativi della Società, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di mappatura dei rischi;

- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza del Modello tra i Dipendenti fornendo le istruzioni e i chiarimenti eventualmente necessari nonché svolgendo attività di formazione;
- provvedere a coordinarsi con le altre Funzioni Aziendali per un miglior controllo delle attività e per quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino lacune o non funzionamenti del Modello o si sia verificata la commissione dei Reati;
- elaborare un programma di vigilanza, coerente con il contenuto del Modello;
- assicurare il coordinamento del programma di vigilanza e gli effettivi controlli (programmati e non programmati).

Al fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcun altro organo aziendale, fermo restando che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo di Vigilanza stesso, in quanto l'organo amministrativo è il responsabile ultimo ed esclusivo del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- l'Organismo di Vigilanza abbia libero accesso a tutte le Funzioni della Società nonché possa prendere contatto con qualunque *Stakeholder* - senza necessità di alcun consenso preventivo - al fine di ottenere ogni informazione, documento o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei suoi compiti;
- l'Organismo di Vigilanza possa avvalersi sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'Organismo di Vigilanza abbia a propria disposizione risorse finanziarie, proposte dall'Organismo stesso e approvate dall'Amministratore Delegato, di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento delle sue funzioni (e.g. consulenze specialistiche, verifiche su specifici settori, ecc.).

Nello svolgimento dei compiti assegnati (i.e. attività di indagine, analisi e controllo), l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza alcun limite alle informazioni ed ai documenti della Società. Qualunque Funzione Aziendale, Dipendente e/o Consulente e/o Partner

e/o *Stakeholder* ha l'obbligo, a fronte di una richiesta dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, di collaborare con quest'ultimo.

3.4. Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza

L'obbligo di informazione dell'Organismo di Vigilanza è un ulteriore strumento di controllo, finalizzato ad agevolare ed incrementare l'efficacia del Modello e l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di un Reato.

3.4.1. Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza si relaziona in modo continuativo con l'Amministratore Delegato.

L'Organismo di Vigilanza predispone per l'Amministratore Delegato, per il Sindaco Unico e per il Revisore Contabile:

- **con cadenza semestrale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando l'attività svolta e l'esito della stessa, le eventuali proposte di aggiornamento del Modello, o della mappatura dei rischi, ecc.);
- **immediatamente**, una segnalazione in caso di situazioni gravi e straordinarie (e.g. ipotesi di violazione dei Principi di Comportamento, o del Modello), di novità legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti e/o in caso di carenze del Modello adottato.

L'Amministratore Delegato ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di convocare il predetto organo per motivi urgenti.

3.4.2. Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di vigilanza e di pianificare i controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni comunicati. Sull'Organismo di Vigilanza, infatti, non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità stabilire in quali casi attivarsi.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree Sensibili e gli deve essere garantito il libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate dai Responsabili di Funzione eventuali situazioni esistenti o potenzialmente verificabili che possano esporre l'azienda a rischio di commissione Reato. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente informato di tutte le modifiche apportate all'Organigramma aziendale nonché di nuovi conferimenti di poteri o di ogni altro evento che possa sensibilmente modificare la struttura e l'organizzazione della Società.

Oltre alle segnalazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza ogni informazione da questo richiesta nonché (i) ogni informazione relativa a visite ispettive di autorità; (ii) ogni segnalazione di commissione o sospetta commissione di Reati; (iii) ogni evento straordinario che possa far aumentare il rischio di commissione di Reati nelle Attività Sensibili o in altre attività aziendali; nonché (iv) ogni informazione che riguardi:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i Reati previsti dal Decreto;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le suddette ipotesi di Reato;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- qualsiasi fatto, atto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle eventuali violazioni dello stesso, dei relativi procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'eventuale omessa o ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni sopra indicate rappresenta una violazione del Modello sanzionabile secondo

quanto previsto dal “Regolamento in materia di sanzioni disciplinari derivanti dalla violazione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001” allegato al presente Modello.

3.5. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Ogni Funzione Aziendale deve portare a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta dalle procedure contemplate nel presente Modello, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente da terzi e attinente all’attuazione del Modello nelle Attività Sensibili di cui venga a conoscenza.

Tale obbligo di informazione è esteso anche ai Dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati all’interno della Società o che apprendano nell’esercizio delle loro funzioni della perpetrazione di pratiche non in linea con i Principi di Comportamento della Società.

È opportuno ricordare che l’obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice civile. Tali norme stabiliscono, rispettivamente:

- a) **Articolo 2104 c.c.:** *“1. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. 2. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”*
- b) **Articolo 2105 c.c.:** *“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”*

È garantita la riservatezza ai soggetti che segnalano le summenzionate informazioni. Allo stesso tempo, sono previste misure deterrenti contro ogni informativa impropria, laddove questa sia svolta in malafede al fine di arrecare danno ad un Dipendente o ad un terzo.

La disciplina delle segnalazioni è regolata in dettaglio in Appendice H.

Le segnalazioni relative alla commissione di Reati in relazione all'attività societaria o, comunque, a comportamenti non in linea con i Principi di Comportamento della Società:

- sono raccolte con segnalazioni specifiche all'Organismo di Vigilanza, anche via mail all'indirizzo organismodivigilanza@adriafer.com. o comunque con le modalità indicate in Appendice H. Ogni Dipendente ha facoltà, in caso di dubbio, di richiedere ogni chiarimento relativamente alla violazione di norme di Legge ovvero del Modello, del Codice Etico o comunque dei Principi di Comportamento della Società. Tali chiarimenti sono richiesti al diretto superiore gerarchico o, alternativamente o in mancanza, all'Organismo di Vigilanza;
- le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza saranno da questi valutate e gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno concordati con il Responsabile di Funzione o il diretto superiore dell'autore della violazione;
- le segnalazioni potranno essere sia in forma scritta che verbale ed avere ad oggetto ogni violazione, o sospetto di violazione, del Modello o dei Principi di Comportamento. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede, come meglio indicato in Appendice H;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà in piena ed insindacabile discrezionalità se dare o meno seguito a segnalazioni anonime o non sufficientemente circostanziate.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*), al fine di assicurare un'efficace tutela del soggetto che segnali un illecito o una violazione del Modello di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nell'ambito di un rapporto di impiego privato, ha modificato l'articolo 6 del

Decreto, introducendo 3 nuovi commi. A seguito della predetta novella, i Modelli devono ora prevedere:

- specifici canali informativi dedicati alle segnalazioni, di cui almeno uno con modalità informatiche, tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'inserimento all'interno del sistema disciplinare del Modello di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni poi rivelatesi infondate.

L'insieme di tali previsioni costituisce la disciplina del “*whistleblowing*”, già introdotta dalla Legge n. 190/2012 con riferimento all'impiego pubblico e meglio specificate in Appendice H.

In ogni caso, per quanto riguarda le tutele accordate al “*whistleblower*”, esse devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge di tempo in tempo applicabile tra cui, ma non limitatamente: nullità di qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione (sono anche in questo caso espressamente citati il demansionamento e il licenziamento) e la rimessione dell'onere della prova in capo al datore di lavoro di averla adottata per ragioni diverse dalla segnalazione.

3.6. Verifiche periodiche

Al fine di garantire l'aggiornamento e l'efficienza del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza procederà ad effettuare due tipi di verifiche:

- **verifiche sugli atti:** viene svolta una verifica annuale dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Attività Sensibili, al fine di verificare la rispondenza del compimento delle Attività alle norme procedurali e comportamentali stabilite dal Modello;
- **verifica del Modello:** verifica periodica del funzionamento del Modello e dell'effettivo rispetto dei Protocolli di Prevenzione stabiliti internamente dalla Società.

A seguito di ciascuna verifica è redatto apposito *report* che evidenzia le criticità rilevate e suggerisca le azioni da intraprendere e da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Delegato.

3.7. Sistema delle deleghe

La Società adotta un sistema di deleghe e procure affinché ogni Attività definita e approvata dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale possa essere attuata dalla struttura organizzativa.

Il sistema delle deleghe e delle procure riflette la gerarchia dei ruoli, le mansioni assegnate e la loro coerenza con gli obiettivi da raggiungere nonché le relative responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza può indicare le eventuali modifiche da apportare a detto sistema di deleghe al fine da adeguarlo al Modello e alla struttura della Società.

Le indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza sono valutate liberamente dall'Amministratore Delegato che adotterà in autonomia le opportune determinazioni.

3.8. Conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, assicurando adeguate forme di conservazione e tutela dei dati raccolti.

I dati e le informazioni conservate in archivio possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Quest'ultimo ha facoltà di definire liberamente i criteri e le condizioni di accesso a tali informazioni.

4. LA DIFFUSIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO

4.1. Piano di comunicazione

4.1.1. Comunicazione ai componenti degli Organi Sociali

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli Organi Sociali che - per sopravvenuta nomina o per assenza - non abbia già concorso all'approvazione o alla diffusione del Modello. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

4.1.2. Comunicazione ai Dirigenti e ai Responsabili di Unità

I principi e i contenuti del Modello sono comunicati formalmente, anche su disposizione dell'Organismo di Vigilanza, dagli organi sociali o dalle Funzioni Aziendali ai dirigenti eventualmente interessati mediante consegna del Modello o mediante la sua messa a disposizione con altri mezzi (intranet aziendale, accesso alla documentazione cartacea, affissione dello stesso in luoghi comuni, ecc.).

4.1.3. Comunicazione a tutti gli altri Dipendenti

Il presente Modello è inviato in forma elettronica a tutti i dipendenti che lo richiedono ed è disponibile sulla rete *intranet* aziendale, nonché in forma cartacea a chiunque ne faccia richiesta all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di sollecitare la diffusione della conoscenza del Modello presso tutti i Dipendenti, ogni responsabile di Funzione Aziendale ha il compito di segnalare e sottolineare l'importanza dei Principi di Comportamento così come dei valori, delle regole e degli strumenti che compongono il Modello stesso.

4.1.4. Comunicazione a terzi

In coerenza con quanto già previsto per il Codice Etico, il presente documento è portato a conoscenza degli *Stakeholders*, dei Partners e in generale di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni.

Potranno essere fornite apposite informative a soggetti esterni alla Società sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

L'impegno al rispetto del Modello da parte di soggetti pubblici o privati aventi rapporti contrattuali con la Società sarà previsto da apposita clausola del relativo contratto che sarà perfezionato con il terzo contraente.

Nell'instaurare un rapporto con un Collaboratore/Consulente/Partner, il relativo contratto deve, infatti, prevedere una clausola simile a quella di seguito riprodotta.

“Il [consulente/partner] dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale) a norma del Decreto Legislativo n. 231/2001 della Società, di cui ha avuto disponibilità, e si è impegnato al rispetto di tali previsioni. Il [consulente/partner] è consapevole e concorda che il suo inadempimento alle previsioni contenute del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del Decreto Legislativo n. 231/2001, ovvero la commissione di un reato considerato in tale Decreto Legislativo, costituisce grave inadempimento contrattuale conseguentemente al quale Adriafer S.r.l. ha diritto di risolvere automaticamente il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, salvo il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società stessa”.

4.1.5. Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile Area Personale e Organizzazione in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e con il Responsabile 231. I principi e i contenuti del Modello sono divulgati anche mediante corsi di formazione cui i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare. La struttura dei corsi di formazione è definita dal Responsabile Area Personale e Organizzazione, sentito l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile 231.

Potranno essere utilizzati anche i seguenti strumenti formativi:

- nota informativa interna;
- informative nelle lettere d'assunzione per i neoassunti;
- accesso mediante *intranet* alla documentazione relativa al presente Modello;
- lettera circolare, anche a mezzo posta elettronica, di aggiornamento su base periodica.

4.1.6. Formazione dei Consulenti e dei Partners

I Consulenti, i Partners e, più in generale, gli *Stakeholders* che la Società potrebbe coinvolgere nello sviluppo e gestione di progetti per qualsiasi motivo o necessità, dovranno fornire adeguata prova di conoscere quanto previsto dal Modello e, più in generale, dal Decreto e, ove tenuti, di aver adottato procedure idonee ad evitare in ogni modo il coinvolgimento di Adriafer S.r.l. nella commissione dei Reati.

4.2. Formazione e comunicazione elettronica

Il Modello (e la relativa documentazione rilevante) è disponibile a tutti i Dipendenti sul sito *intranet* aziendale e, inoltre, quantomeno nella sua parte generale, è reso disponibile ai terzi tramite il sito internet. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.